

Comunicazione a:

- FARMACIE OSPEDALIERE
- CASE ANZIANI con autorizzazione a procurarsi, detenere e usare stupefacenti

Contabilità degli stupefacenti elenco b nei servizi

Le modifiche alla legislazione sugli stupefacenti entrate in vigore il 1.7.2011 hanno inasprito le modalità di controllo degli stupefacenti classificati nell'elenco b (benzodiazepine e simili).

Dopo aver vanamente ricercato una soluzione che coniugasse praticabilità, esigenze operative e disposizioni formali, sentiti alcuni colleghi farmacisti cantonali, stabilisco quanto segue:

1. Gli stupefacenti dell'elenco a devono essere tracciati, all'interno della struttura sanitaria, fino a livello del paziente.
Deve essere possibile ricostruire l'intera contabilità per ogni prodotto; in particolare, a livello dei reparti è richiesto un registro di carico e scarico, comprendente le forniture dalla farmacia centrale e ogni singola uscita con indicazione della data, del nome del paziente, del quantitativo somministrato e del nominativo o visto dell'operatore che ha eseguito la somministrazione.
Eccezioni sono ammesse nei blocchi operatori, dove, nel registro di carico e scarico, può essere documentata anche solo l'utilizzazione quotidiana (resta riservata la registrazione nella cartella del paziente dei quantitativi somministrati).
2. Gli stupefacenti dell'elenco b devono essere tracciati fino a livello del reparto.
La farmacia centrale tiene un registro di carico e scarico in cui figurano le forniture dei grossisti e le singole consegne ai reparti con indicazione della data di consegna e del quantitativo fornito. I resi dai reparti vanno registrati analogamente. Il farmacista responsabile è tenuto a verificare periodicamente che i quantitativi forniti siano compatibili con le necessità del reparto.

Il farmacista cantonale
Giovan Maria Zanini

Copia a: Medico cantonale, OFCT